

35462-22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Udienza in camera di consiglio
del 14.07.2022

Sentenza n. 1300

Reg. gen. n. 5132/2022

composta dai signori:

dott. Geppino Rago	Presidente
dott. Alfredo Mantovano	Consigliere
dott. Giuseppe Coscioni	Consigliere
dott. Giuseppe Sgadari	Consigliere est.
dott. Giuseppe Nicastro	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
nel procedimento a carico di:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 26/11/2021 del Tribunale di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito il difensore, avv. (omissis) in sostituzione dell'avv. (omissis)

(omissis), che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con ordinanza del 25 ottobre del 2021 aveva applicato alla ricorrente la misura cautelare degli arresti

domiciliari e quella interdittiva del divieto temporaneo di esercizio di attività di impresa per la durata di dodici mesi.

Le misure cautelari erano state disposte in relazione al concorso dell'indagata nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ed autoriciclaggio.

Secondo l'imputazione provvisoria, la ricorrente, nella qualità di amministratore unico della (omissis) s.r.l. avrebbe contribuito a distrarre i beni provenienti da altra società dichiarata fallita il (omissis) (la (omissis) s.r.l.), della quale aveva la cogestione di fatto in quanto amministrata dal di lei coniuge e coindagato (omissis), impiegandone il compendio in forza di un contratto di affitto di un ramo di azienda stipulato prima del fallimento, il (omissis) avente ad oggetto i punti vendita della fallita e le relative scorte di magazzino.

2. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, ha annullato parzialmente l'ordinanza genetica, confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di bancarotta fraudolenta ma ritenendo non sussistenti quelli relativi al reato di autoriciclaggio e, per l'effetto, ha revocato la misura degli arresti domiciliari, confermando il provvedimento con riguardo all'applicazione della misura interdittiva, in relazione al reato di bancarotta, con esclusivo riguardo al pericolo di reiterazione del reato, escludendo l'esigenza cautelare di natura probatoria.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo:

1) violazione di legge quanto alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di autoriciclaggio.

Secondo la parte pubblica ricorrente, che richiama un orientamento di legittimità, la predisposizione di un contratto di affitto di un ramo di azienda, attraverso il quale si era realizzata la condotta di bancarotta per distrazione, unito alla successiva gestione del compendio della società fallita attraverso altra società e per effetto di tale contratto, integrerebbe non solo il reato di bancarotta ma anche quello di autoriciclaggio, determinando l'effetto di reimpiegare in una attività imprenditoriale beni di provenienza illecita (dal reato di bancarotta), ostacolandone concretamente l'identificazione.

La rivalutazione in ordine alla sussistenza indiziaria del reato di autoriciclaggio imporrebbe, secondo il ricorrente, un nuovo esame delle esigenze cautelari, anche in relazione al pericolo di inquinamento probatorio che il Tribunale ha escluso.

Si dà atto che nell'interesse dell'indagata sono state depositate delle note difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. La questione giuridica richiamata con il ricorso e sulla quale, effettivamente, non vi è uniformità nella giurisprudenza di questa Corte, è ininfluyente per la soluzione del caso in esame.

2. E' principio pacifico e non contestato da alcuno, anche solo tenuto conto della formulazione letterale dell'art. 648-ter.1. cod. pen., che, in tema di autoriciclaggio, il perfezionamento del delitto presupposto deve precedere il momento consumativo del reato di cui all'art. 648-ter.1. cod. pen.

In questo senso, Sez. 5, n. 331 del 12/11/2020, dep. 2021, Ginatta, Rv. 280169. Nello stesso senso, Sez. 2, n. 7074 del 27/01/2021, De Campo, Rv. 280619: in tema di autoriciclaggio, la condotta dissimulativa deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza.

3. Nel caso in esame, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, che funge da reato presupposto, è stato contestato siccome commesso il 18 dicembre del 2020, alla data della dichiarazione di fallimento, mentre il reato di autoriciclaggio è stato commesso l'1 gennaio del 2017.

4. Orbene, anche senza volersi dilungare sulla questione della natura giuridica della dichiarazione di fallimento quale condizione obbiettiva di punibilità e la sua tenuta rispetto ai casi di cosiddetta bancarotta riparata (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922; Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Budola, Rv. 266025; Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265903), è da precisare che la contestazione accusatoria del reato di autoriciclaggio fa riferimento all'atto distrattivo, costituito dal contratto di affitto di azienda del 21.12.2016, efficace (come si legge nella ordinanza genetica a fg. 16), in data 1.1.2017.

La condotta di bancarotta e quella di autoriciclaggio coinciderebbero sotto il profilo temporale, circostanza che non può darsi, in quanto non idonea a poter configurare il compimento di atti ulteriori rispetto alle condotte relative alla commissione del reato presupposto, che servono a scandire la cronologia tra i due reati.

Anche l'orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente e fatto proprio nell'ordinanza genetica (vedi Sez. 2, n. 37503 del 21/06/2019, Correnti, Rv. 277514, secondo cui, l'esercizio di un'attività imprenditoriale attraverso un'azienda compendio del reato di bancarotta fraudolenta, integra il reato di autoriciclaggio configurandosi un impiego in attività economiche e finanziarie

dell'utilità di provenienza illecita), fa riferimento all'esercizio concreto di una attività imprenditoriale e non all'atto distrattivo in sé e per sé.

Ma tale condotta, tale attività, nel caso all'esame esulerebbe dalla contestazione, che si radica all'1 gennaio del 2017, data di efficacia del contratto di cessione di azienda, non ancora concretizzatosi in un effettivo esercizio di una attività di impiego di beni provenienti dal reato presupposto.

D'altra parte, l'affermata natura intrinsecamente lecita e non delittuosa di tale contratto in allora stipulato (vedi ordinanza genetica fg. 27) – che solo nel prosieguo della sua concreta esecuzione, oltre la contestazione, si sarebbe potuta tingere di illiceità – impedisce di applicare al caso in esame il principio secondo il quale, il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano "ab origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa (Sez. 5, n. 1203 del 14/11/2019, dep. 2020, Hu Shaojing, Rv. 277854).


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 luglio 2022.

Il consigliere estensore


Giuseppe Sgadari



Il Presidente
Geppino Rago



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
22 SET. 2022



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

